

pretermesse quelle conclusioni, a cui era giunta in ordine all'amministrazione delle Opere pie.

Ed eccoci alla legge 17 luglio 1890.

Io non nego che tale legge sia ispirata ad ottimi intendimenti, ma è certo che all'atto pratico ha dimostrato di non rimediare a tutti gl'inconvenienti che furono lamentati, che si lamentano e che si lamenteranno.

Il legislatore si è lasciato trasportare da un'onda di sospetto e di diffidenza, e ha creato disposizioni sopra disposizioni per impedire che il denaro del povero fosse sperperato e disperso, senza pensare che tali disposizioni dovevano essere applicate da coloro stessi, che avevano sempre imperfettamente applicato la legge 3 agosto 1862, e che avrebbero con eguale solerzia vigilato all'osservanza delle nuove norme.

I risultati sono da tutti conosciuti: dove furono chiamati ad amministrare uomini onesti, la legge non ebbe bisogno di mostrare i suoi rigori: dove invece imperarono i disonesti la legge non impedì che il patrimonio della beneficenza andasse distrutto.

Ciò che maggiormente fece impressione al legislatore fu l'enorme rapporto fra le rendite delle Istituzioni di Beneficenza e le spese d'amministrazione e pensando, forse giustamente, che ciò fosse l'effetto della enorme ripartizione della beneficenza stessa in innumerevoli enti autonomi, stimò che efficace rimedio a questo male potesse essere il sistema dei concentramenti, dei raggruppamenti e delle trasformazioni.

Ma anche qui l'esperienza ci ha addimostrato come la legge abbia dato al riguardo risultati trascurabili; rimasero nella trappola i meno accorti; chi invece seppe schermirsi, approfittando di tutte le eccezioni e di tutti i mezzi di difesa dalla legge stessa concessi, trovò nei Consigli comunali, nelle Giunte provinciali amministrative e nel Consiglio di Stato i più fervidi sostenitori, cosicchè il provvedimento della concentrazione, del raggruppamento e della trasformazione, annunciato in modo altisonante, con minacce di pene e di repressioni, in molti luoghi non ebbe esito, e là dove fu tentato produsse effetti insignificanti.

Anzi, conviene aggiungere, che il provvedimento stesso apparve nella legge così blando e mite al potere esecutivo, che per Napoli, volendosi fare qualche cosa di veramente efficace, si dovette provocare una nuova legge speciale.